



## Informativa Amministrazione del Personale – AGOSTO 2025

### LE ULTIME NOVITÀ

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>In Gazzetta legge di conversione del Decreto Comparti: novità e conferme</b><br><br>Legge n. 113 del 1° agosto 2025<br>(G.U. n. 180 del 5 agosto 2025)     | <p>Pubblicata la legge di <b>conversione</b> del “Decreto Comparti”, recante misure di sostegno ai comparti produttivi e per il settore lavoro. Tra le <b>novità</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'entrata in vigore delle norme transitorie in materia di <b>ammortizzatori sociali</b> per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a <b>eccezionali situazioni climatiche</b>;</li><li>• il <b>contributo straordinario</b> a favore di nuclei familiari che, nel 2025, termineranno i primi 18 mesi di assegno d'Inclusione (<b>ADI</b>) e sono stati ammessi al rinnovo per i successivi 12 mesi.</li></ul> <p>Si prevede la <b>conferma</b> dell'<b>esonero</b> dal pagamento del <b>contributo addizionale</b> per i datori delle aree di crisi industriale, che ottengono per il 2025 l'autorizzazione all'utilizzo della CIGS, dell'autorizzazione di un <b>ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale</b> per i gruppi di imprese, dell'estensione per un periodo (non superiore a 12 settimane) della <b>cassa integrazione in deroga</b> per le imprese della <b>moda</b>.</p> |
| <b>DDL Semplificazioni per le imprese</b><br><br>Comunicato stampa CdM n. 138<br>del 4 agosto 2025                                                            | <p>Il Consiglio dei Ministri ha approvato un DDL Semplificazioni per le imprese in <b>materia fiscale, ambientale</b> e in tema di <b>lavoro</b>, per cui si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il lavoratore che fruisce del <b>trattamento di integrazione salariale</b> informi subito il datore, nel caso di <b>inizio</b> di un'<b>attività lavorativa</b>;</li><li>• gli <b>ITS Academy</b> possano stipulare <b>protocolli d'intesa</b> con le <b>imprese</b> e con altri soggetti interessati per l'insegnamento presso gli stessi ITS;</li><li>• nella <b>formazione</b> dei <b>lavoratori</b> il medico competente possa avvalersi della <b>collaborazione</b> di <b>personale infermieristico</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Conversione del Decreto Fiscale</b><br><br>Legge n. 108 del 30 luglio 2025<br>(G.U. n. 177 del 1° agosto 2025)                                             | <p>Tra le norme di interesse per i datori/sostituti d'imposta, contenute nel <b>Decreto Fiscale</b> convertito in legge, si segnalano le disposizioni in tema di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• obbligo di <b>tracciabilità</b> delle <b>spese</b> (solo per le trasferte in Italia e non anche per quelle all'estero);</li><li>• <b>maxi deduzione</b> per l'assunzione di lavoratori;</li><li>• <b>verifiche fiscali</b> in azienda;</li><li>• <b>bonus e/o stock option</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Licenziamento: nuovo (doppio) intervento della Corte Costituzionale</b><br><br>Corte Cost., Sentenze nn. 111 del 18 luglio 2025 e 118 del 21 luglio 2025   | <p>La complessiva disciplina di <b>tutela</b> del lavoratore in caso di <b>licenziamento illegittimo</b> è stata oggetto di ulteriori di interventi della Corte Costituzionale, che “hanno bocciato interi pezzi” del <b>Jobs Act</b>, con riferimento anche alla <b>misura</b> del <b>risarcimento</b> a favore del dipendente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Detassazione delle mance anche per i lavoratori somministrati</b><br><br>Agenzia Entrate, Risposta ad istanza di consulenza giuridica 15 luglio 2025, n. 7 | <p>L'Agenzia ha precisato che possono beneficiare del <b>regime agevolato</b> delle <b>mance</b> (imposta sostitutiva nella misura del 5%) sia i lavoratori dipendenti direttamente delle <b>strutture ricettive</b> e degli esercizi di <b>somministrazione di alimenti e bevande</b> che i <b>dipendenti</b> dei <b>fornitori esterni</b>, ivi impiegati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## COMMENTI

### ULTERIORI TUTELE PER I LAVORATORI MALATI ONCOLOGICI

La **Legge n. 106 del 18 luglio 2025** *“Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”* **amplia le tutele** in favore dei dipendenti affetti da **malattie oncologiche, invalidanti o croniche**, anche rare. La legge entrerà in vigore il **9 agosto 2025**, fatte salve diverse decorrenze specifiche: alcune disposizioni si applicheranno a decorrere **dal 1° gennaio 2026**.

#### BENEFICIARI E TRATTAMENTO DURANTE IL CONGEDO

Ai **dipendenti** di datori pubblici o privati, affetti da **malattie oncologiche**, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un **grado di invalidità pari o superiore al 74%**, il diritto di richiedere un periodo di **congedo** ad hoc, continuativo o frazionato, non superiore a **24 mesi**.

Durante il periodo di congedo il dipendente:

- **conserva il posto** di lavoro (con conseguente allungamento del periodo di comporto durante il quale vige il divieto di licenziamento per il datore);
- **non** ha diritto alla **retribuzione** e alla **contribuzione** (salvo il riscatto volontario della stessa);
- **non** può svolgere alcun tipo di **attività lavorativa** (tale interdizione è assoluta e, quindi, vale anche per le attività lavorative compatibili con lo stato di salute).

Il congedo è **compatibile** con il concorrente godimento di eventuali **altri benefici** economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualunque titolo.

Occorre, pertanto, aver prima esaurito i periodi di congedo ad oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o dalla legge in via generale per malattia e infortunio.

Il periodo di congedo **non** è computato nell'**anzianità di servizio**, né ai fini previdenziali. Tuttavia, il dipendente può procedere al **riscatto** del periodo di congedo mediante versamento dei contributi volontari.

Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Decorso il periodo del nuovo congedo, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, il lavoratore dipendente ha **accesso prioritario** alla modalità di **lavoro agile**, se le caratteristiche della sua attività lavorativa lo consentono.

#### LAVORATORI AUTONOMI

Sussiste la possibilità per i lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente e **affetti da malattie oncologiche**, nonché da **malattie invalidanti o croniche**, anche rare, che comportino un **grado di invalidità pari o superiore al 74%**, di **sospendere** l'esecuzione della **prestazione** per un periodo non superiore a **300 giorni** per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti nella generalità dei casi. Il riferimento è ai lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti e non iscritti agli albi professionali (esclusi gli imprenditori). Si intendono inclusi nella tutela i collaboratori coordinati e continuativi.



## DOCUMENTAZIONE

La **certificazione** delle malattie che danno diritto al congedo è rilasciata:

- dal **medico di medicina generale**, o
- dal **medico specialista**, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.

Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

## PERMESSI EXTRA PER VISITE, ESAMI E CURE MEDICHE

A decorrere **dal 1° gennaio 2026** viene previsto che i dipendenti affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in *follow-up* precoce, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono fruire di **ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito** per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il medesimo diritto è riconosciuto anche ai **dipendenti con figlio minorenn**e affetto dalle suddette malattie e con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Per le ore di permesso aggiuntive si applica la **disciplina** prevista per i casi di gravi patologie richiedenti **terapie salvavita**.

Ai lavoratori spetta un'**indennità economica** determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di **malattia**. Nel settore privato, tale indennità è direttamente **corrisposta** dai **datori** e successivamente dagli stessi recuperata tramite **conguaglio** con i contributi dovuti all'ente previdenziale.

Per esercitare il diritto ai permessi in esame, si richiede la previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

## GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI AGOSTO 2025

|                     |
|---------------------|
| <b>MERCOLEDÌ 20</b> |
|---------------------|

### ***Ritenute IRPEF mensili***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **luglio 2025**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### ***Contributi INPS mensili***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2025**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*



**Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2025**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

**Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2025**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

**Contributi INPS mensili Gestione Separata**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **luglio 2025** a collaboratori coordinati e continuativi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

**Autoliquidazione INAIL**

Versamento terza rata premi INAIL.

**Addizionali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**luglio 2025**).

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>DOMENICA 31 → LUNEDÌ 1° SETTEMBRE</b> |
|------------------------------------------|

**Contributi FASI**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al **trimestre luglio - settembre 2025**.

*Versamento tramite bollettino di C/C postale predisposto dal FASI.*

**Invio telematico del flusso UNIEMENS**

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **luglio 2025**. *Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.*

**INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata**

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **luglio 2025**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

*Invio tramite Flusso UniEmens.*

**INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata**

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **luglio 2025**.

*Invio tramite Flusso UniEmens.*

**Stampa Libro unico**

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **luglio 2025**.

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI AGOSTO 2025</b> |
|--------------------------------------------------|

**Venerdì 15:** Festa dell'Assunzione



Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.